



**COMUNE DI PERGINE VALSUGANA**  
**(Provincia di Trento)**

**Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale**

**n. 3 dd. 18-01-2023**

**OGGETTO:** Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) - approvazione aliquote, deduzioni e detrazioni d'imposta per l'anno 2023.

Il giorno **18-01-2023** alle ore 16:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
ANDREAUS PIERLUIGI	Consigliere	Presente
BERGAMO ROBERTA	Consigliere	Presente
BETTI MORGAN	Consigliere	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Consigliere	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Consigliere	Presente
DEMOZZI FRANCO	Consigliere	Presente
FACCHINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
FENYVESI KISS BOGLARKA ETELKA	Consigliere	Assente giustificato
FRISANCO ALBERTO	Consigliere	Presente
GIRARDI NICOLA	Consigliere	Presente
GRETTER MAURO	Consigliere	Presente
GRILLO EUGENIA	Consigliere	Presente
MALACARNE DANIELE	Consigliere	Presente
MERLINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
MOSER IVAN	Consigliere	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Consigliere	Presente
NISCO RENATO	Presidente	Presente
PINTARELLI CARLO	Consigliere	Presente
TAFFARA MARINA	Consigliere	Assente giustificato
TOMASELLI STEFANO	Consigliere	Presente
ZANELLA CARLA	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Generale: Nicola Paviglianiti.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente **Renato Nisco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUANLE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L e s.m. sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso il parere di competenza:

- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa in data 09.01.2023;
- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile e di copertura finanziaria in data 09.01.2023;

Richiamati gli articoli dall'1 al 14 della L.P. 14/2014 “Disposizioni per l’assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento” hanno istituito, ai sensi dell’art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, a decorrere dall’anno 2015, l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.).

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 8 della L.P. 14/2014 che prevede, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, che il Comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l’articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006.

Ricordato che il comma 3 dell’articolo 8 della L.P. 14/2014 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale n. 36 del 1993, le delibere in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario coincidente con il periodo d’imposta cui le deliberazioni stesse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l’approvazione del bilancio di previsione trovano applicazione dal periodo d’imposta successivo.

Richiamato l’art. 9-bis della L.P. 15 novembre 1993 n. 36, in particolare il comma 1che dispone: *“Fermo restando il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall’ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:*

- a. *alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;*
- b. *ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.”.*

Preso atto altresì delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/06, Legge Finanziaria 2007: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”.

Richiamato l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge provinciale n. 18/2015, che prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno e l'articolo 50, comma 1, lettera a) della L.P. n. 18/2015 che stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

Richiamato il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023, sottoscritto in data 28 novembre 2022 tra il Presidente della Provincia, l'Assessore agli enti locali ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 richiama il medesimo termine stabilito dalla normativa nazionale.

Preso atto del Decreto del Ministero dell'Interno di data 13 dicembre 2022 (G.U. Serie Generale n. 295 del 19-12-2022) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali al 31 marzo 2023.

Preso atto altresì della comunicazione del Commissariato del Governo per la provincia di Trento, registrato al protocollo comunale n. 56/A in data 02/01/2023, di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali ai sensi dell'art. 1 comma 775 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (G.U. serie generale n. 303 suppl. ord. n. 43 29/12/2022).

Considerato che il concetto di “immobile” sviluppato dalla normativa provinciale sull'IM.I.S. consente una articolazione delle aliquote molto più ampia rispetto ai previgenti tributi locali immobiliari, ed estende in modo molto significativo la potestà impositiva del Comune, consentendogli scelte autonome più mirate rispetto alla configurazione del proprio territorio. Questa più ampia autonomia impositiva si completa con la “forbice” di valori minimi e massimi nell'ambito della quale i Comuni possono modificare le aliquote standard. Il range è particolarmente ampio, fino al punto di consentire l'esenzione (per azzeramento dell'aliquota) dell'imposta anche per singole tipologie di immobili.

Il Comune di Pergine Valsugana, pur potendo manovrare quindi anche al rialzo le aliquote, ha sempre applicato fin dall'entrata in vigore dell'IM.I.S. i valori standard; un intervento mirato è stato fatto invece nei confronti dei fabbricati abitativi concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che li utilizzano come abitazione principale, con la previsione di una aliquota agevolata più bassa rispetto a quella standard.

Le deliberazioni del Consiglio comunale n. 3 del 2016 e n. 5 del 2018 in materia di aliquote sono state adottati al fine di allineare, di volta in volta, le aliquote base alle nuove modifiche disposte dal legislatore provinciale intervenuto a più riprese in materia.

Nell'anno di imposta 2019 hanno trovato applicazione le aliquote 2018.

Per quanto attiene l'anno di imposta 2020, il legislatore provinciale, nell'ambito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19, ha apportato delle ulteriori modifiche alla L.P. 14/2014 introducendo le lettere *e quater* e *e quinquies* all'art. 8, comma 2, dando pertanto la possibilità ai Comuni di rivedere la politica tributaria in tema di IM.I.S. anche dopo l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. 36/1993. In tale occasione con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 di data 8.7.2020 è stata prevista una riduzione rispetto alle aliquote standard, per il solo anno di imposta 2020, del 2,5 per mille per i fabbricati censiti nelle categorie C1 (negozi), C3 (laboratori), D1 (opifici), D7 (fabbricati per attività industriali) e D8 (fabbricati per attività commerciali) e del 3,5 per mille per i fabbricati in categoria D2 (alberghi).

Per l'anno di imposta 2021 è stato adottato il quadro delle aliquote 2019 con l'aggiornamento al 10,5 per mille dell'aliquota prevista per i fabbricati ad uso abitativo tenuti a disposizione o locati e all'8,95 per mille per i fabbricati ad uso abitativo concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il 1° grado che li utilizzano come abitazione principale.

Nell'anno di imposta 2022 hanno trovato applicazione le aliquote 2021.

Visto il Protocollo in materia di finanza locale per il 2022 che ha confermato il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. in vigore dal 2018, per il biennio 2022-2023;

Visto il Protocollo in materia di finanza locale per l'anno 2023 con il quale le parti firmatarie, preso atto che la normativa per la gestione dell'IM.I.S. 2023 risulta già definita, hanno espresso la volontà di inserire nella normativa IM.I.S. la facoltà per i Comuni di differenziare le aliquote relative ai fabbricati abitativi (seconde case) al fine di stabilire un trattamento agevolato per il caso di contratti di locazione a fine abitativo ai sensi della L. 431/1998 ovvero per i fabbricati per i quali sussistono i presupposti di cui all'art. 37 bis della L.P. 7/2002.

Preso atto dell'attuale quadro normativo delle aliquote che risulta essere il seguente:

- lo 0,35% per le abitazioni principali iscritte nella categoria catastali A1, A8 ed A9 (con applicazione della detrazione personalizzata stabilita per legge per ogni singolo Comune);
- lo 0,55% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali A10 (fabbricati ad uso di studi professionali), C1 (fabbricati ad uso negozi), C3 (fabbricati di tipo produttivo) e D2 (fabbricati ad uso alberghi e pensioni);
- lo 0,55% per i fabbricati destinati ad attività produttive inclusi nella categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 75.000,00=;
- lo 0,55% per i fabbricati destinati ad attività produttive inclusi nelle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 50.000,00=;
- lo 0,79% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali D1 la cui rendita catastale è superiore ad € 75.000,00=, D3, D4, D6, D7 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D8 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D9;
- lo 0,00% per i fabbricati della categoria catastale D10 o comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola con rendita eguale o inferiore a € 25.000,00=;

- lo 0,01% per i fabbricati della categoria catastale D10 o comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola con rendita superiore a € 25.000,00=;
- la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a € 1.500,00 per i fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita superiore a € 25.000,00;
- lo 0,895% per tutte le altre categorie catastali;
- lo 0,895% per le aree edificabili e le fattispecie assimilate;
- lo 0,00% per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.

Dato atto che le aliquote standard possono essere modificate anche in modo differenziato per le singole fattispecie o categorie catastali (per i fabbricati diversi da quelli abitativi e relative pertinenze). Il Comune può diminuire l’aliquota per l’abitazione principale fino ad azzerarla, ma non aumentarla. Per i fabbricati strumentali all’attività agricola può variarla tra lo 0% e lo 0,2%. Per tutti gli altri immobili può fissarla tra lo 0% e l’1,31%.

Considerato che è facoltà dell’Ente prevedere:

- una aliquota agevolata fino all’esenzione per i fabbricati di categoria catastale D08 destinati ad impianti di risalita e a campeggi (con oneri finanziari conseguenti all’agevolazione in capo al Comune);
- una aliquota ridotta per i fabbricati abitativi locati a canone concordato ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L. n. 431/1998;
- una aliquota agevolata per i fabbricati destinati ad alloggio turistico ai sensi dell’art. 37 bis della L.P. 15 maggio 2002;
- una aliquota ridotta, anche fino all’esenzione, per le aree edificabili per le quali non sia stata accolta l’istanza di trasformazione urbanistica in aree “non edificabili” ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 45 comma 4 della L.P. n. 15/2015;
- un’aliquota agevolata, fino allo 0,00%, per i c.d. “beni merce” cioè i fabbricati realizzati (costruiti) da imprese di costruzione, dei quali le stesse risultano soggetto passivo IM.I.S. in qualità di possessore, del tutto inutilizzati in quanto destinati per loro natura, in qualsiasi momento, esclusivamente alla vendita;
- aumentare la detrazione stabilita con legge per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 fino alla concorrenza dell’imposta dovuta;
- aumentare la deduzione per i fabbricati strumentali all’attività agricola anche fino alla piena concorrenza dell’imposta dovuta per ogni singolo fabbricato;
- esentare ai sensi dell’art. 8 comma 2 lett. g-bis) le aree edificabili, c.d sature, che in base alle Norme di Attuazione del PRG comunale consentono unicamente l’ampliamento di fabbricati esistenti.

Preso atto che i Comuni si sono impegnati con il Protocollo in materia di finanza locale per il 2023 a non incrementare le aliquote base sopra indicate relativamente ai fabbricati destinati ad attività produttive.

Ritenuto per l’anno di imposta 2023 di adottare il quadro delle aliquote 2022 con un aggiornamento per alcune categorie di fabbricati e la previsione in particolare:

- dell’aliquota del 1,14% per i fabbricati di tipo abitativo tenuti a disposizione;

- dell'aliquota del 1,05% per i fabbricati di tipo abitativo locati a canone concordato ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della L. n. 431/1998 con residenza del nucleo familiare del locatario presso l'abitazione stessa;
- dell'aliquota del 1,05% per i fabbricati di categoria C2, C6, C7;
- dell'aliquota del 1,05% per le aree fabbricabili, i fabbricati assimilati ad aree, i fabbricati in ristrutturazione e i fabbricati di categoria F03 ed F04;
- dell'aliquota del 13,10% per i fabbricati di categoria catastale B1, B4, B5, B7, D5.

Ritenuto di confermare:

- l'aliquota dello 0,895% per i fabbricati ad uso abitativo concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il 1° grado che li utilizzano come abitazione, già applicata per l'anno di imposta 2021 e 2022;
- l'aliquota dello 0,895% per i fabbricati di categoria C04 (locali per esercizi sportivi);
- l'aliquota dello 0,790 per i fabbricati di categoria D3, D4, D6;
- l'aliquota pari a zero per le fabbricabili comprese nelle zone edificate sature B1 e nelle zone omogenee di categoria A – insediamenti storici dove sono possibili ampliamenti volumetrici laterali;
- l'aliquota pari a zero per gli impianti di risalita;
- l'applicazione, come già per l'anno 2021 e 2022, delle aliquote standard di legge previste per i fabbricati destinati ad attività produttive della categorie catastali C1, C3, D1, D2, D7, D8.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 28/12/2021: “*Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024, del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa.*” e le successive modificazioni alla stessa;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 30/12/2021: “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)*” e le successive modificazioni alla stessa;

visto il combinato disposto della L.P. n. 18/2015 e del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 6 del 15.02.2022 di conferimento incarico dirigenziale della Direzione Risorse Finanziarie e nomina di Responsabile del Servizio Finanziario alla dott.ssa Monica Gemma;

visto il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 5 marzo 2008 e s.m.;

con n. 16 voti favorevoli, n. 3 voti astenuti e n. 1 voti contrari, su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico;

## DELIBERA

1. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per l'anno di imposta 2023:

Tipologia immobile	Aliquota %
abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A6, A7, fattispecie assimilate e loro pertinenze	0,0
abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e loro pertinenze	0,35 + detrazione
fabbricati abitativi concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che li utilizzano come abitazione principale e loro pertinenze	0,895
fabbricati abitativi	1,14
fabbricati abitativi locati a canone concordato ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della L. n. 431/1998, con residenza del nucleo familiare del locatario presso l'immobile stesso, e loro pertinenze	1,05
fabbricati di categoria catastale C2, C6, C7	1,05
fabbricati di categoria catastale C1	0,55
fabbricati di categoria catastale C3	0,55
fabbricati di categoria catastale C4	0,895
fabbricati di categoria catastale D2	0,55
fabbricati di categoria catastale A10	0,55
fabbricati di categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00	0,55
fabbricati di categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00	0,79
fabbricati di categoria catastale D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00	0,55
fabbricati di categoria catastale D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00	0,79
fabbricati di categoria D8 destinati ad impianti di risalita comunque denominati	0,0

fabbricati di cui alle categorie catastali D3, D4, D6, D9	0,79
fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita inferiore o uguale ad € 25.000,00	0,0
fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita superiore € 25.000,00	0,01 + deduzione
tutte le altre categorie catastali	1,31
aree fabbricabili, fabbricati assimilati ad aree edificabili, fabbricati in ristrutturazione, categoria F03, categoria F02	1,05
aree fabbricabili comprese nelle zone edificate sature B1 e nelle zone omogenee di categoria A – insediamenti storici dove sono possibili ampliamenti volumetrici laterali	0,0

2. di confermare nella misura stabilita dalla legge l'importo di euro 266,00 ai fini della detrazione per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso;
3. di confermare nella misura stabilita dalla legge l'importo di euro 1.500,00 quale deduzione sulla rendita catastale spettante ai fabbricati strumentali all'attività agricola;
4. di dare atto che le aliquote e detrazioni trovano decorrenza dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.);
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018), al fine di garantire la piena operatività e continuità dei servizi tramite le risorse assegnate.

\*\*\* \* \* \* \*\*\*

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
- F.to Renato Nisco -

**Il Segretario Generale**  
- F.to Nicola Paviglianiti -

